Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 settembre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8581

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 settembre 1980, n. **542.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, è prorogato al 24 dicembre 1980.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 settembre 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — LAGORIO — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, contenente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1976 relativo alla costituzione del predetto organo;

Vista la nota con la quale il sig. Luciano Bacci, membro dell'organo medesimo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 234/79/CP/mm del 22 gennaio 1980, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il dott. Gildo Muci in sostituzione del sig. Luciano Bacci, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il dott. Gildo Muci è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Luciano Bacci.

Il dott. Gildo Muci rimane in carica per il restante periodo del quadriennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1980

PERTINI

FOSCHI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1980
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 251

(8541)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1970, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 134, con il quale il rag. Giuseppe Asnaghi è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 5 novembre 1979, con la quale il rag. Giuseppe Asnaghi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano con decorrenza dal 1° gennaio 1980;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dal commissario di borsa presso la borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del rag. Giuseppe Asnaghi dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1980
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 370

(8490)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1980.

Nuove modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per l'accesso di impiegati alle qualifiche funzionali settima e ottava delle amministrazioni dello Stato, nonchè modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul « Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato;

Visto l'art. 7, settimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Ritenuta la necessità di provvedere alla definizione delle nuove modalità di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per l'accesso di impiegati alle qualifiche funzionali settima e ottava delle amministrazioni dello Stato, nonché delle modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente delega di firma al prof. Massimo Severo Giannini;

Decreta:

La normativa già prevista con gli articoli 1, 2 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 e con gli articoli da 3 a 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, per quanto attiene ai corsi per il reclutamento di funzionari delle ex carriere direttive dello Stato, è sostituita dai seguenti articoli:

Art. 1.

Corsi per il reclutamento

Ferme restando tutte le altre attribuzioni, la Scuola superiore della pubblica amministrazione organizza e tiene, con le modalità di cui ai successivi articoli, corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati ai fini dell'accesso alla settima ed all'ottava qualifica funzionale delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Il reclutamento può essere altresì effettuato, non appena definiti i profili professionali di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per l'accesso a gruppi di profili professionali ascritti alla settima ed all'ottava qualifica funzionali.

Ai corsi suddetti si è ammessi mediante pubblici concorsi, distinti per qualifica funzionale, per titoli ed esami (una prova scritta ed un colloquio).

Ai concorsi di cui al precedente comma possono partecipare i cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti previsti da ciascun bando di concorso, siano:

a) in possesso di uno dei diplomi di laurea connessi alla qualifica funzionale o al profilo professionale, come definito al successivo art. 3, secondo comma, e che non abbiano superato i limiti di età consentiti per l'ammissione ai concorsi pubblici;

b) iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea di cui al precedente punto *a*), in regola con gli esami, di età non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti di ammissibilità definiti ai sensi del successivo art. 3, secondo comma;

c) impiegati civili dello Stato appartenenti a qualifiche funzionali inferiori a quella prevista per lo svolgimento del corso, purché posseggano, indipendentemente dall'età, i requisiti di studio di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), oppure si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2.

Determinazione dei posti da mettere a concorso

I posti da mettere a concorso sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, tenute presenti le vacanze che si prevede si rendano disponibili alla data di conclusione del corso.

Ai corsi può essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato di una percentuale non superiore al venti per cento.

Possono essere banditi concorsi distinti per gruppi di amministrazioni o per gruppi di profili professionali.

Art. 3.

Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi

I bandi relativi ai concorsi di cui al precedente articolo 1 sono emessi, previa approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentito il comitato didattico della Scuola stessa, con decreto del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A tale scopo, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce, con apposita delibera i punti seguenti:

1) numero dei posti messi a concorso nella qualifica cui si riferisce il concorso stesso e che saranno conferiti, a conclusione del corso, presso ciascuna amministrazione o gruppo di amministrazioni dello Stato; le amministrazioni possono essere a tale scopo raggruppate per attività omogenee;

2) numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneità che possono essere ammessi al corso; tale numero è pari a quello dei posti messi a concorso maggiorabile sino al venti per cento;

3) requisiti giuridici e di studio per l'ammissibilità al concorso, in connessione con la qualifica funzionale o eventualmente al profilo professionale relativi al concorso stesso;

4) criteri per lo svolgimento della prova scritta, che può consistere, in tutto o in parte, in quesiti con risposta sintetica, e per l'ammissione al colloquio;

5) criteri per lo svolgimento del colloquio, per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta e per la compilazione della graduatoria finale di ammissione al corso;

6) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della stesura del bando di concorso e delle sue forme di pubblicità.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici

La commissione esaminatrice dei titoli e delle prove per l'ammissione al corso, la commissione giudicatrice degli esami di metà corso e quella degli esami di fine corso sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composte come segue:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi di qualifica non inferiore a consigliere o equiparata o i direttori generali;

b) da quattro docenti della scuola, proposti dal comitato didattico della scuola stessa.

Il numero dei componenti può essere elevato a nove, con l'aggiunta di altri quattro docenti; in tal caso, fermo restando il presidente, la commissione opera suddivisa in due sottocommissioni.

Almeno metà dei docenti di cui ai commi precedenti devono essere prescelti fra i funzionari della pubblica amministrazione.

Alla commissione stessa possono essere aggregati membri eperti in materie o discipline particolari. Esercita le funzioni di segretario un dirigente ovvero un funzionario della carriera direttiva.

Art. 5.

Svolgimento dei corsi

I corsi sono tenuti presso le sedi della Scuola o presso le altre sedi eventualmente stabilite dal comitato direttivo.

La durata del corso è stabilita in otto mesi per l'accesso alla settima qualifica e in dieci mesi per l'accesso alla ottava qualifica. Il comitato direttivo della Scuola superiore può prevedere, per particolari amministrazioni o per determinati profili professionali, corsi di durata maggiore o minore.

Ciascun corso è suddiviso in due periodi.

Nel primo periodo, di durata pari, di massima, alla metà della durata complessiva del corso, gli allievi seguono insegnamenti o altre attività didattiche destinati all'acquisizione delle conoscenze di base necessarie per la comprensione dei fenomeni amministrativi comuni a tutte le amministrazioni dello Stato.

Al termine del primo periodo gli allievi sostengono un esame consistente in due prove scritte relative agli insegnamenti stabiliti dal comitato didattico e in un colloquio che verte su tutte le discipline oggetto del corso.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti, espressa in trentesimi, della media delle prove scritte e del colloquio.

In base alla posizione occupata nella graduatoria e tenendo conto della distribuzione dei posti disponibili, gli allievi scelgono l'amministrazione nei cui ruoli intendono conseguire la nomina al termine del corso.

Gli allievi giudicati non idonei decadono dal diritto alla borsa di studio.

Il secondo periodo è articolato secondo indirizzi specializzati ed è dedicato agli insegnamenti specifici nonché a periodi di applicazione presso le amministrazioni prescelte.

L'esame di fine corso consiste in un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento, stabilite dal comitato didattico, nonché nella discussione di una tesi scritta individuale a carattere interdisciplinare, proposta dal-

l'allievo ed approvata dal comitato stesso. La votazione complessiva è comprensiva di un voto, espresso in trentesimi, sul colloquio e sulla discussione delle tesi, integrato da un coefficiente, non superiore a dieci, riguardante un giudizio sull'impegno globale, l'assiduità, le doti di carattere e le capacità dimostrate durante lo svolgimento del corso e i periodi di applicazione e di ricerca.

In relazione ai risultati dell'esame, vengono formulate graduatorie distinte con riferimento alle amministrazioni prescelte dagli allievi al termine del primo periodo del corso.

Ogni graduatoria è formata in base al punteggio finale conseguito dagli allievi; a parità di merito vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'esito positivo dell'esame di fine corso comporta, nel limite dei posti disponibili, ed in base all'ordine delle graduatorie di merito, la nomina, nei ruoli dell'amministrazione prescelta, alla qualifica funzionale o al profilo professionale per cui è stato svolto il corso.

Per quanto riguarda gli studenti universitari, la loro nomina è subordinata al conseguimento del diploma di laurea.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato, con decorrenza dalla data indicata nel decreto stesso.

Effettuate le nomine, le graduatorie possono essere utilizzate, ove le amministrazioni interessate ne facciano richiesta, per coprire vacanze non previste al momento della determinazione dei posti da mettere a concorso. Tale possibilità si esaurisce con l'approvazione della graduatoria del corso successivo relativo alla medesima amministrazione.

In ogni caso, coloro che pur essendosi qualificati idonei nella graduatoria di fine corso non avessero conseguito la nomina per carenza di posti, o, nel caso di studenti universitari, per non aver conseguito il diploma di laurea, possono, a domanda, essere inclusi, con il voto a suo tempo conseguito, nelle graduatorie finali dei corsi successivi indetti per amministrazioni o per profili professionali corrispondenti a quelli del corso nel quale si è conseguita l'idoneità.

Agli effetti di quanto previsto nei commi precedenti, il comitato direttivo, su proposta del comitato didattico, determina le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri di svolgimento delle prove di esame ed ogni altro criterio o modalità ritenuti opportuni.

Coloro che non abbiano sostenuto o superato l'esame finale possono chiedere di essere ammessi al corso successivo; sull'accoglimento della richiesta si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito un collegio composto da tre docenti designati dal comitato didattico, che esprimono il loro parere tenendo conto del comportamento tenuto dai candidati durante lo svolgimento del corso e dei risultati di un apposito colloquio.

Nel caso di accoglimento della richiesta, l'ammissione al corso è disposta a tutti gli effetti in eccedenza al numero originario stabilito.

Art. 6.
Validità esami sostenuti dagli allievi studenti universitari

Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

A tale scopo la Scuola rilascia, al termine del corso, agli allievi non ancora laureati ed a richiesta delle competenti autorità accademiche, una certificazione indicante:

a) corsi seguiti;

b) il voto riportato nelle singole prove sostenute e nell'esame finale, con il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice;

c) il programma svolto in relazione a ciascun insegnamento.

Le competenti autorità accademiche possono chiedere ulteriori chiarimenti alla direzione della Scuola.

Art. 7.
Trattamento economico e congedo ordinario durante i corsi per il reclutamento

Agli allievi dei corsi per il reclutamento viene corrisposta una borsa di studio pari al 70 per cento dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella qualifica funzionale per la quale hanno concorso.

La borsa suddetta viene corrisposta agli allievi, per tutta la durata del corso, in rate mensili, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi.

Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio, sono effettuate le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale in favore degli impiegati civili dello Stato.

Agli allievi che siano dipendenti civili dello Stato, ammessi a frequentare il corso ai sensi dell'ultimo comma, lettera *c*), del precedente art. 1, compete, per tutta la durata del corso e a carico dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore.

Gli allievi dei corsi hanno diritto ad un periodo di ferie che sarà stabilito all'inizio di ciascun corso con delibera del comitato direttivo, tenendo conto sia della durata del corso, sia delle norme vigenti in materia di congedo ordinario.

Art. 8.
Norme di comportamento

Le norme di comportamento che gli allievi sono tenuti ad osservare sono stabilite con regolamento interno approvato dal comitato direttivo sentito il comitato didattico.

Con lo stesso regolamento sono, altresì, determinate le eventuali sanzioni disciplinari e le modalità della loro irrogazione, nonché i casi in cui il comitato direttivo, su proposta del direttore della Scuola, può dichiarare la decadenza, dalla concessione della borsa di studio, per gli allievi che per reiterate assenze ingiustificate o per persistente scarso profitto si dimostrano non idonei a proseguire nel corso.

Art. 9.

Uditori

Con delibera del comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, successiva alla formazione della graduatoria delle prove d'esame per l'ammissione al corso e tenendo conto delle disponibilità ricettive delle sedi della scuola stessa, può essere determinato il numero degli alilevi da ammettere alla frequenza in qualità di uditori. L'ammissione avviene a domanda da presentarsi entro il termine previsto nella delibera stessa, di cui verrà data notizia con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e seguendo l'ordine di graduatoria.

Gli uditori non hanno diritto alla borsa di studio ed i dipendenti pubblici saranno ammessi alla frequenza dei corsi in qualità di uditori con il consenso dell'amministrazione di appartenenza.

Con la stessa delibera, di cui al primo comma precedente, sono anche indicate le sedi della Scuola in cui possono essere ammessi allievi uditori.

Gli uditori seguono i corsi e sono ammessi agli esami di metà corso e di fine corso senza diritto ad essere valutati per le graduatorie di metà corso e di fine corso, a meno che non subentrino, in ordine di graduatoria, in un posto resosi eventualmente vacante tra le borse di studio durante il corso stesso.

La frequenza dei corsi in qualità di uditore è valutato quale titolo ai fini di un successivo concorso.

Art. 10.

Personale docente dei corsi per il reclutamento

Nelle more dell'emissione di una nuova normativa concernente la riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, permane valido quanto già previsto per i docenti della Scuola stessa con i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e 20 giugno 1977, n. 701.

Il personale docente è tenuto a partecipare a tutte le riunioni di carattere propedeutico sia per la messa a punto dei programmi, sia per il coordinamento della attività didattica. Per tali riunioni, purché espressamente richieste dalla Scuola stessa, spetta il relativo compenso.

Sia le nomine a docente stabile, sia i conferimenti di incarichi di insegnamento, sono effettuati ogni qualvolta necessario, tenendo conto delle particolari caratteristiche ed esigenze didattiche della Scuola stessa.

La Scuola può provvedere per le sue necessità all'assunzione dei docenti della categoria degli esperti, anche mediante contratti di validità annuale, salvo rinnovo, e con compenso pari al numero delle ore di insegnamento stabilito dal comitato direttivo in relazione alle esigenze didattiche della Scuola stessa.

Ove sia ritenuto opportuno al conferimento di incarichi di insegnamento o di conferenze, ovvero lo svolgimento di seminari da parte di docenti stranieri, si provvede mediante contratto, deliberato dal comitato direttivo e sottoscritto dal direttore, che preveda gli impegni del docente e la somma complessiva (pari ad un determinato numero di ore di insegnamento) che viene riconosciuta sia per l'attività didattica sia quale forfettario rimborso spese.

Art. 11.

Attrezzature logistiche

Nei limiti in cui le attrezzature e le disponibilità ricettive della Scuola lo consentono, i corsi per il reclutamento si svolgono, in tutto o in parte, con il sistema della residenzialità oppure può essere organizzato presso le sedi dei corsi un servizio di mensa.

Sia per il servizio di residenzialità, sia per la mensa, la Scuola si avvale, di norma, di gestori prescelti, mediante gara, tra coloro che offrendo le necessarie garanzie praticheranno i prezzi più vantaggiosi che saranno direttamente pagati dagli allievi ai gestori.

A tale scopo la Scuola può mettere gratuitamente a disposizione dei gestori stessi locali ed attrezzature occorrenti.

Per i materiari e le attrezzature messi a disposizione, i gestori sono tenuti a rispondere secondo le norme previste per i consegnatari.

Nell'ambito delle attività complementari ai corsi, la scuola può organizzare iniziative di carattere culturale, nonché attività ricreative di impiego del tempo libero, e provvede, nei limiti delle proprie disponibilità, alla dotazone delle sue sedi con servizi ed attrezzature sportive.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

Nel primo corso da bandirsi dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, per la determinazione dei posti, di cui al precedente art. 2, valgono i posti già stabiliti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro emanati ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Per i concorsi già banditi ed espletati valgono le norme di ammissione previste nei concorsi stessi.

Le norme del presente provvedimento si applicano ai corsi in via di svolgimento con le modalità e la gradualità stabilite dal comitato direttivo, sentito il comitato didattico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Presidente*: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 166

(8445)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a quarantotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 5 gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 12 aprile 1977, 8 settembre 1977, 3 marzo 1978, 27 settembre 1978, 29 maggio 1979 e 6 ottobre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata a quarantotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(8259)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 ottobre 1978, 27 gennaio 1979, 4 maggio 1979, 16 ottobre 1979, 17 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 1° aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, stabilimento di Giugliano (Napoli), è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8253)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Norme per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana di compressori ermetici per frigoriferi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti luogotenenziali 21 giugno 1945, n. 377, 10 agosto 1945, n. 474, 23 febbraio 1946, n. 223;

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1969, n. 186;

Visto l'art. 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza in materia di garanzia di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1979;

Considerata la necessità di assicurare preventivamente una idonea rispondenza dei compressori ermetici per frigoriferi a quanto previsto dall'art. 2 della stessa legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Ritenuto che sia necessario dare attuazione all'art. 4 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Ritenuto che le norme della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) in materia di compressori ermetici possono supplire la carenza di tali norme armonizzate;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dall'inizio del settimo mese dalla pubblicazione del presente decreto le norme approvate dalla IEC pubblicate in allegato al presente decreto sono obbligatorie per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana di compressori ermetici per frigoriferi.

Art. 2.

Le scorte di produzione o giacenti presso gli operatori commerciali non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 1 potranno essere utilizzate entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

La certificazione di rispondenza dei compressori ermetici agli allegati al presente decreto può essere attestata per i materiali prodotti nei Paesi della CEE secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Art. 4.

Qualora la certificazione di cui al precedente art. 3 manchi o provenga da organismi non riconosciuti da uno degli Stati membri della CEE, ovvero sia stata apposta da organismi di Stati, terzi rispetto alla CEE, che non riconoscano le certificazioni italiane previste dall'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, gli importatori dovranno esibire una certificazione rilasciata da uno degli organismi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 23 luglio 1979.

Roma, addì 28 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

NORME PARTICOLARI PER I COMPRESSORI

PREFAZIONE

L'oggetto di questa norma è di indicare le regole particolari di sicurezza per i compressori (ermetici e semi-ermetici) in modo da evitare le prove dello stesso compressore ogni qualvolta sia montato su differenti tipi e modelli di frigoriferi e condizionatori d'aria.

Queste prescrizioni sono applicabili ai compressori (ermetici e semi-ermetici) e ai loro sistemi di protezione e di avviamento associati, provati separatamente nelle condizioni più difficili che, in condizioni ragionevoli, possono verificarsi nei casi di utilizzo.

In particolare, le specifiche di costruzione, le prove con rotore bloccato, le prove in corto circuito, i sovraccarichi ecc. possono essere effettuate separatamente sul compressore, eliminando così la necessità di un riesame e di nuove prove quando il compressore è utilizzato in diversi apparecchi ed in insiemi montati in fabbrica.

Le prove operative possono essere effettuate separatamente in certi casi.

Si forniscono parimenti raccomandazioni per questo tipo di prove. Tuttavia possono essere necessarie effettuare, nella fase finale e di utilizzare quindi come determinazione finale di accettabilità, le prove prescritte dalle norme esistenti relative a questo tipo di applicazione come le pubblicazioni 335-224 e 378.

La presente parte II deve essere utilizzata in collegamento con la seconda edizione della pubblicazione 335-I CEI (HD 251 S2) « Regole di sicurezza per apparecchi elettrodomestici e analoghi, prima parte, regole generali ».

Essa indica le modifiche generali per trasformare questa pubblicazione in una norma CEI per i compressori.

Esistono in certi Paesi le seguenti differenze:

7.1. L'indicazione della corrente con rotore bloccato è prescritta.

7.6. L.R.A. Corrente con rotore bloccato.

19.3.3.6. I sistemi di distribuzione dell'energia sono tali che le prove del paragrafo 19.3.3.6. non sono prescritte, dato che non si può verificare una mancanza di fase al primario.

21.101.1. }
21.101.2. } Sono prescritte resistenze più o meno elevate.

1. CAMPO D'APPLICAZIONE.

L'articolo della prima parte è sostituito da quanto segue:

1.1. La presente norma è applicabile ai moto compressori (ermetici e semi-ermetici) destinati ad essere utilizzati in sistemi di refrigerazione o condizionamento d'aria ad uso domestico e analogo che soddisfino alle norme applicabili a tali materiali.

Essa si applica altresì ai compressori utilizzati in sistemi costruiti in fabbrica destinati allo scambio di calore nelle applicazioni per refrigerazione, condizionamento d'aria o riscaldamento o una combinazione di tali funzioni.

Si attira l'attenzione sul fatto che questa norma non prende in considerazione le condizioni speciali di utilizzazione che possono verificarsi quando l'applicazione contenente un compressore funziona in casi, in cui prevalgono condizioni speciali, come ad es. atmosfere esplosive.

1.2. Le presenti prescrizioni sono applicabili a compressori ermetici provati separatamente nelle condizioni più severe, che entro limiti ragionevoli possono verificarsi durante l'uso normale.

Esse non sostituiscono le prescrizioni delle norme esistenti relative alle applicazioni, come la pubblicazione CEI 335-2-24 o pubblicazione CEI 378, ma se il tipo di compressore utilizzato soddisfa alle presenti regole speciali, le prove per i compressori specificati nelle norme cui fa riferimento, non devono essere effettuate nell'apparecchio o nel sistema.

2. DEFINIZIONI.

L'articolo della prima parte è applicabile con le seguenti eccezioni:

Paragrafi complementari:

101. *Compressori ermetici e semi-ermetici.* E' un compressore meccanico composto di un compressore e di un motore, che sono entrambi chiusi in uno stesso contenitore sigillato e che non comporta alcun asse o giunto d'asse esterno, e il motore funziona in un'atmosfera refrigerata.

Il contenitore può essere sigillato a dimora tramite saldatura o « brasage » (per i compressori ermetici) oppure con uno o più giunti (per i compressori semi-ermetici). Nel prosieguo del testo il termine « compressore » vale sia per quello ermetico che per quello semi-ermetico.

102. *Motore a più tensioni nominali* (bi-tensione, collegamento unico). E' un motore valido per l'impiego a più d'una tensione nominale, regolando i contatti degli avvolgimenti del motore e raccordando il motore a una sorgente di alimentazione appropriata (es. 120/240 V).

104. *Contenitore del compressore.* E' una scatola sigillata che contiene il compressore e il motore e che è soggetta alle pressioni del refrigerante.

105. *Categorie d'applicazione.* Nell'ambito di queste norme, le classifiche seguenti delle categorie d'applicazione sono fatte per quanto riguarda i limiti delle temperature d'evaporazione (°C).

1. *Bassa pressione.* Limiti delle temperature d'evaporazione: — 35°C (o meno se necessario) fino a — 15°C. Es.: frigoriferi domestici; congelatori e apparecchi analoghi.

2. *Pressione media.* Limiti delle temperature d'evaporazione: — 20°C fino a 0°C. Es.: apparecchi di distribuzione di bevande rinfrescanti, certi tipi di refrigeratori di latte e apparecchi analoghi.

3. *Alta pressione.* Limiti delle temperature d'evaporazione: — 5°C fino a 15°C. Es.: condizionatori d'aria, deumidificatori, alcuni tipi di refrigeratori di latte, pompe di calore, ecc.

3. PRESCRIZIONI GENERALI.

L'articolo della prima parte è applicabile.

4. DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PROVE.

L'articolo della prima parte è applicabile con le seguenti eccezioni:

4.2. *Sostituzione.* Sostituire le righe 33 e 34 con quanto segue: « Le prove sono effettuate su un solo campione che deve superare tutte le prove che lo concernono, eccettuata la prova di cui al paragrafo 19.3, per la quale è necessario un campione particolare.

Questo campione particolare deve essere del tutto identico a quello delle prove, caricato d'olio e di refrigerante e munito di dispositivo di protezione contro i sovraccarichi e del relè d'avviamento specificati dal fabbricante, ma il rotore deve essere stato bloccato dal fabbricante ».

Inoltre, il fabbricante o l'agente responsabile devono fornire all'autorità incaricata delle prove le seguenti informazioni per ogni tipo di compressori sottomessi alle prove:

il tipo d'isolamento degli avvolgimenti (es.: sintetico, cellulosico, o analogo);

il o i nomi chimico(i) o il o i numeri(i) R del o dei refrigerante(i) da utilizzare;

il o tipo(i) e la quantità d'olio da utilizzare (se il compressore non è già caricato);

la o le categoria(e) d'applicazione.

4.3. *Sostituzione.* Sostituire le righe 42 e 43 con quel che segue:

« Le prove sono effettuate nell'ordine degli articoli di questa seconda parte. Prima di incominciare le prove, si deve verificare che il compressore è già in stato di funzionamento, effettuando la prova del paragrafo 16.4 e facendolo funzionare nel circuito di refrigerazione simulato sotto tensione nominale e in condizioni di carica appropriata indicate nella tabella I del paragrafo 19.2.2 durante almeno due ore ».

4.5. *Sostituzione.* Sostituire il paragrafo con quel che segue:

« Salvo indicazione contraria, le prove sono effettuate a una temperatura ambientale di 20 ± 5°C ».

4.13. Non si applica.

5. CARATTERISTICHE NOMINALI.

L'articolo della prima parte è applicabile.

6. CLASSIFICA.

L'articolo della prima parte è applicabile.

7. MARCHI E INDICAZIONI.

L'articolo della prima parte è applicabile ad eccezione di quanto segue:

7.1. Righe 04 e 05 - Non sono applicabili.
Righe 17 e 18 - Non sono applicabili.

7.2. Non è applicabile.

8. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTRICHE.

L'articolo della prima parte è applicabile con le seguenti eccezioni:

8.2.8.3 e 8.7 non sono applicabili.

9. AVVIAMENTO DEGLI APPARECCHI A MOTORE.

L'articolo della prima parte non si applica.

Per un compressore, un mancato avviamento non è un rischio di sicurezza. E' solamente necessario stabilire che il compressore non raggiungerà temperature eccessive, se non riesce a partire. Quindi non è necessario effettuare le prove del paragrafo 9 della pubblicazione 335-1, se il compressore soddisfa alle prescrizioni dell'art. 19 della presente parte II.

10. POTENZA E CORRENTE.

L'articolo della prima parte non è applicabile.

Le prove di potenza non possono essere effettuate sul compressore separatamente e dunque devono essere eseguite sull'apparecchio.

11. RISCALDAMENTI.

L'articolo della prima parte non è applicabile.

Per i compressori, questo articolo della pubblicazione 335-1 è assorbito dall'art. 19 della presente parte II.

12. FUNZIONAMENTO IN SOVRACCARICO DEGLI APPARECCHI CON ELEMENTI SCALDANTI.

L'articolo della prima parte non è applicabile.

Per i compressori l'articolo della prima parte è assorbito dall'art. 19 della presente parte II.

13. ISOLAMENTO ELETTRICO E CORRENTE DI FUGA A TEMPERATURA DI REGIME.

L'articolo della prima parte è applicabile ad eccezione di quel che segue:

13.1. *Sostituzione.* Sostituire le righe 07-14 da quanto segue:

« La verifica è effettuata con prove di cui al paragrafo 13.2, con il compressore alimentato come indicato al paragrafo 19.3 ».

14. RIDUZIONE DELLE PERTURBAZIONI RADIO-TELEVISIVE.

L'articolo della prima parte è applicabile.

15. RESISTENZA ALL'UMIDITÀ.

L'articolo della prima parte è applicabile.

16. RESISTENZA D'ISOLAMENTO E RIGIDITÀ DIELETTRICA.

L'articolo della prima parte è applicabile.

17. PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI.

L'articolo della prima parte non è applicabile.

18. ROBUSTEZZA.

L'articolo della prima parte non è applicabile.

19. FUNZIONAMENTO ANORMALE.

L'articolo della prima parte è sostituito da quanto segue:

19.1. I compressori devono essere concepiti in modo da evitare per quanto possibile i rischi d'incendio, di deterioramento meccanico riguardante la sicurezza o la protezione contro le scosse elettriche a causa di un funzionamento anormale o negligente. Si effettuano le verifiche con le prove indicate ai paragrafi 19.2 e 19.3.

Eseguendo le prove di questo articolo, si verifica esattamente l'avviamento e i riscaldamenti nell'uso normale del compressore. Nella maggior parte degli usi dei compressori, è possibile simulare un circuito di refrigerazione reale e gli effetti di questo circuito sul funzionamento del compressore, usando un calorimetro o un circuito di raffreddamento sostitutivo (v. fig. 1 per un circuito tipo).

In tal modo è possibile determinare la temperatura massima del motore che sarà raggiunta con le combinazioni date, compressore/protettore contro i sovraccarichi.

Dato che le temperature della combinazione compressore/protettore contro i sovraccarichi sono influenzate dai parametri variabili della pressione d'aspirazione, della pressione di scarico, della temperatura di ritorno dei gas, della temperatura ambientale, della quantità di movimento d'aria sul compressore, è in linea generale possibile simulare queste condizioni limite che saranno imposte da una classe generale di apparecchi, con un calorimetro o un circuito di raffreddamento sostitutivo.

Sulle applicazioni refrigeratori e congelatori che utilizzano un tubo di raffreddamento d'olio nel compressore, da utilizzare riducendo la temperatura del motore, se i limiti delle temperature prescritte dal paragrafo 19.2.2 sono superate, le prove sull'applicazione reale possono essere necessarie giacché l'effetto esatto del refrigeratore d'olio non può essere simulato.

Dato che il protettore contro i sovraccarichi è il dispositivo che limita la temperatura del motore, determinare il punto estremo di funzionamento e misurare la temperatura del motore a questo punto, è tutto ciò che è necessario per stabilire la temperatura massima degli avvolgimenti del motore. Questa temperatura massima degli avvolgimenti del motore assicura la conformità di questo modello particolare di compressori quando è soggetto, per l'approvazione nell'apparecchio finale, alle prescrizioni relative alle temperature massime degli avvolgimenti del motore indicate nelle norme esistenti relative a questi tipi di apparecchi, come ad es. la pubblicazione 335-2-24 CEI o la pubblicazione 378.

19.2. *Funzionamento in sovraccarico.*

19.2.1. Il compressore è raccordato al circuito di raffreddamento simulato indicato in fig. 1 e fatto funzionare nelle condizioni appropriate specificate nella tabella I con tensione di alimentazione uguale a 1.06 volte la tensione nominale, fino ad ottenimento delle condizioni di regime.

La prova è poi ripetuta con una tensione d'alimentazione pari a 0,94 volte la tensione nominale.

Durante le prove, la temperatura delle parti corrispondenti all'esterno della scatola del compressore non deve superare i valori indicati nella tabella II.

Il protettore contro i sovraccarichi non deve funzionare.

19.2.2. Condizioni limiti d'intervento del protettore.

Immediatamente dopo le prove di cui al paragrafo 19.2.1 si effettuano le seguenti prove per produrre un funzionamento del dispositivo di protezione contro i sovraccarichi. In nessuna di tali prove la temperatura degli avvolgimenti del motore deve superare 160°C per i motori ad isolamento sintetico e 150°C per i motori ad isolamento cellulosico e analogo.

Il compressore è messo in funzione nelle condizioni di cui al paragrafo 19.2.1, ma la tensione di alimentazione è ridotta a 0,85 volte la tensione nominale minima fino al funzionamento del dispositivo di protezione contro i sovraccarichi o fino a che la stabilizzazione si verifichi.

La prova è ripetuta sotto una tensione pari a 1,1 volte la tensione nominale massima fino al funzionamento del dispositivo di protezione contro i sovraccarichi o fino al verificarsi della stabilizzazione. Se il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi non funziona durante una delle prove precedenti, la prova è seguita sia a 0,85 volte la tensione nominale minima sia a 1,1 volte la tensione nominale massima, secondo le condizioni che sono state trovate come più sfavorevoli, e la temperatura di condensazione è aumentata passo passo fino ad un massimo di 76°C, fino a funzionamento del dispositivo di protezione o fino il raggiungimento della stabilizzazione. Se il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi non funziona ancora, la prova è proseguita con la progressiva applicazione di un isolamento termico al compressore fino al funzionamento del dispositivo di protezione.

I valori di 160°C e 150°C sono stati scelti tenendo conto dei limiti massimi di temperature per gli avvolgimenti dei compressori ermetici specificati nelle pubblicazioni esistenti (pubblicazioni 335-2-24 e 378).

In condizioni anormali, durante le quali il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi deve funzionare, un limite di temperatura che superi di 20°C il limite di temperature in condizioni normali, durante le quali il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi non deve funzionare, è autorizzato.

Si raccomanda che la resistenza degli avvolgimenti alla fine della prova sia determinata misurando la resistenza il prima possibile dopo la messa fuori circuito, quindi a brevi intervalli in modo che la curva di resistenza in relazione al tempo possa essere estrapolata per conoscere la resistenza al momento della messa fuori circuito.

Se il compressore è monofase con protettore interno sull'alimentazione, si utilizzerà la resistenza combinata degli avvolgimenti principale e secondario in serie. Se si tratta di un compressore trifase con protettore interno sull'alimentazione, sarà necessario rifare le prove dopo la determinazione del punto di intervento del protettore e di togliere l'alimentazione prima che tale punto venga raggiunto. Si può ugualmente utilizzare un dispositivo di registrazione continua della resistenza del circuito, se le temperature corrispondono correttamente con quelle misurate con il metodo summenzionato.

Se la temperatura oltrepassa i limiti, una prova di durata di vita deve essere effettuata in modo da verificare che la temperatura raggiunta non compromette la sicurezza del compressore. Questa prova è effettuata una volta su un modello dato di compressore.

Un metodo di prova è allo studio.

TABELLA I

Determinazione del punto limite di funzionamento del protettore su sistema simulato: condizioni di prova (°C)

Categ. d'applicazione	Evap. °C	Condens. °C	Amb. °C	Ritorno gas °C
1. Bassa pressione	— 15	+ 65	+ 43	+ 43
2. Media pressione	0	+ 65	+ 43	+ 25
3. Alta pressione	+ 12	+ 65	+ 43	+ 25

La circolazione d'aria intorno al moto compressore deve essere quella dell'applicazione normale.

Per alcuni compressori un circuito di raffreddamento secondario può essere prescritto come raccomandato dal fabbricante del compressore.

Le temperature di evaporazione e di condensazione fanno riferimento alle pressioni dei vapori saturi corrispondenti del refrigerante impiegato, e sono misurate a mezzo di manometri indicati con «aspirazione» e «scarico» rispettivamente nella fig. 1.

La temperatura del gas di ritorno è misurata con una termocoppia o dispositivo analogo, situata nel tubo di ritorno del gas indicato nella fig. 1.

TABELLA II

Parti	Temperatura °C
Avvolgimenti (1) altri che quelli dei motori ermetici, se l'isolamento è:	
in materiale della classe A (2)	100 (90)
in materiale della classe E (2)	115 (105)
in materiale della classe B (2)	120 (110)
in materiale della classe F (2)	140
in materiale della classe H (2)	165
Contenitore esterno dei motocompressori ermetici e degli altri motori	150
Superfici esterne dei condensatori:	
con indicazione della temperatura massima di funzionamento (t_c)	t_c-10
senza indicazione della temperatura massima di funzionamento, piccoli condensatori ceramici per la riduzione delle perturbazioni alla radio diffusione e alla televisione	75
Terminali dei zoccoli dei contenitori:	
per condizioni molto calde	155
per condizioni calde	120
per condizioni fredde	65
Terminali compresi quelli in vetro per conduttori esterni degli apparecchi fissi, a meno che non siano muniti di cavi di alimentazione . .	85
Contenitore isolante in gomma o in cloruro di polivinile dei conduttori interni ed esterni compresi i cavi di alimentazione:	
non marcati T (3)	75
marcati T (4)	T
Guaina del cavo utilizzata come isolamento supplementare	60
Gomma diversa da quella sintetica impiegata per guarnizioni o altre parti il cui deterioramento potrebbe incidere sulla sicurezza:	
quando è utilizzata come isolamento supplementare o come isolamento rinforzato . . .	65
negli altri casi	75

19.3. *Funzionamento in sovraccarico a rotore bloccato.*

19.3.1. Per le prove di cui ai paragrafi 19.3.2 e 19.3.5, un compressore riempito d'olio e di refrigerante, come specificato dal fabbricante, di cui il rotore sia stato bloccato dal fabbricante e munito di dispositivi di protezione specificati dal fabbricante, e raccordato al circuito di alimentazione indicato nella figura 2 o alternativamente nella figura 2 A.

(1) Per tenere conto del fatto che la temperatura degli avvolgimenti, dei relais, dei solenidi, ecc. è generalmente inferiore alla media, nei punti dove sono collocate le termocoppie, i valori che non sono tra parentesi, sono applicabili quando il metodo della resistenza è impiegato, e i valori fra parentesi si applicano quando delle termocoppie sono utilizzate.

(2) La classificazione è conforme alla pubblicazione 85 del CEI: «Raccomandazioni relative alla classificazione dei materiali destinati all'isolamento delle macchine e degli apparecchi elettrici in funzione della loro stabilità termica in servizio».

(3) Questo limite è applicabile ai cavi, cordoni e fili conformi alle norme corrispondenti del CEI. Per gli altri esso può essere differente.

(4) Questo limite diverrà applicabile non appena esisteranno delle norme CEI relative ai cavi morbidi a temperatura elevata.

(5) Per i punti che non sono menzionati in questa tabella, la tabella dell'art. 11 della parte I è applicabile nei limiti del ragionevole.

Durante queste prove:

il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi del motore deve funzionare in maniera sicura;

il compressore e i suoi dispositivi associati di avviamento e di protezione non devono emettere fiamme, scintille o metallo fuso;

la temperatura massima del contenitore del compressore misurata con termocoppie non deve superare i 150°C;

gli altri contenitori non devono deformarsi al punto da compromettere la conformità agli articoli 8 e 29 della prima parte;

il disgiuntore differenziale indicato nella fig. 2 o il fusibile indicato nella fig. 2 A non devono funzionare.

Dopo queste prove, l'insieme deve soddisfare:

alla prova di corrente di fuga descritta all'art. 13, applicando una tensione pari a 2 volte quella nominale tra gli avvolgimenti e la scatola;

alla prova di rigidità dielettrica di cui all'art. 16.

Se un dato insieme motocompressore/dispositivo di protezione contro i sovraccarichi è destinato ad essere impiegato con più di un refrigerante, è prescritta una sola prova di 15 giorni, e la scelta del refrigerante spetta al fabbricante. Queste modalità di prova possono essere modificate se necessario, per giudicare i sistemi di protezione che comportino disposizioni speciali o particolari.

Il compressore deve essere protetto a 0,85 e 1,1 volte la tensione nominale come verificato dal fabbricante. La prova di 15 giorni a 0,85 e 1,1 volte la tensione nominale non è necessaria.

19.3.2. Per i sistemi di protezione contro i sovraccarichi a ricaricamento manuale.

L'insieme a rotore bloccato è raccordato ad una fonte di alimentazione uguale alla tensione nominale e messo in funzionamento manuale il più rapidamente possibile durante 50 cicli del sistema di protezione. Per i sistemi con dispositivi di protezione aventi periodi di interruzione piuttosto lunghi, per es. più di 10 minuti, la prova può essere terminata prima che 50 cicli siano stati effettuati, purché sia stato fatto un numero sufficiente di funzionamenti per stabilire che non si produca alcun ciclaggio automatico permanente e purché gli elementi componenti, ivi compreso il sistema di protezione contro i sovraccarichi siano stati sottoposti a 50 cicli di funzionamento in condizioni rappresentative della carica con rotore bloccato che essi controllano.

I compressori con diverse tensioni nominali sono provati come sopra indicato a ogni tensione. Un insieme trifase è inoltre provato con una fase mancante al primario (v. paragrafo 19.3.3.5).

19.3.3. Per i sistemi di protezione contro i sovraccarichi a ricaricamento automatico.

19.3.3.1. L'insieme con rotore bloccato è raccordato ad una fonte di alimentazione uguale alla tensione nominale e gli si permette di ciclare sul dispositivo di protezione, con la messa in circuito di tutti gli elementi costituenti che funzionano in condizione di rotore bloccato, a meno che questi elementi costituenti siano stati provati separatamente per verificare la loro robustezza (v. paragrafo 19.3.3.3).

Dopo le prime 72 ore di prova di rotore bloccato, l'insieme è sottoposto a una prova di rigidità dielettrica specificata all'art. 16.

Per l'eccezione indicata al paragrafo 19.3.3.2, la prova è effettuata durante un periodo di 15 giorni e fino a che almeno 2.000 cicli del funzionamento del dispositivo di protezione siano stati realizzati senza inconvenienti del dispositivo di protezione. La polarità della fonte di alimentazione è invertita ogni 24 ore.

19.3.3.2. Se il progetto del sistema di protezione contro i sovraccarichi è tale da non far raggiungere i 2.000 cicli di funzionamento dopo 15 giorni, la prova viene proseguita fino all'ottenimento di un minimo di 2.000 cicli; oppure l'insieme può essere giudicato sulla base di 15 giorni, purché sia stata verificata separatamente la robustezza degli elementi costituenti, nel circuito, conformemente al paragrafo 19.3.3.3. Se si sceglie questa seconda soluzione, le temperature dei contenitori sono registrate il 12° e 15° giorno Se durante questo periodo di tre giorni, le temperature non sono aumentate di più di 5°C, la prova può essere conclusa. Se le temperature non si sono stabilizzate ed appare che continuino ad aumentare, la prova deve essere proseguita fino a stabilizzazione della temperatura per 3 giorni consecutivi.

19.3.3.3. Con riferimento ai paragrafi 19.3.3.1. e 19.3.3.2., si può verificare separatamente la robustezza con rotore bloccato (minimo 2.000 cicli) degli elementi componenti il circuito di protezione contro i sovraccarichi del motore e degli altri dispositivi di comando, quali i relè d'intensità di avviamento che possono funzionare in condizione di rotore bloccato, utilizzando una carica artificiale.

Effettuando una tale prova, la carica sull'elemento costituente non deve essere inferiore a quella sviluppata con il compressore. La velocità di ciclaggio, tempo di funzionamento-arresto, deve essere la stessa di quella quando l'elemento costituente è utilizzato con il compressore, salvo che tale velocità può essere aumentata se gli interessati sono d'accordo.

19.3.3.4. I compressori utilizzanti motori a tensione multipla (unico attacco) sono sottoposti a prova completa conforme al paragrafo 19.3.3.1 alla tensione più alta e sono provati alla tensione più bassa fino ad ottenimento della stabilizzazione (minimo 3 ore). Per questa ultima prova si può usare un campione separato.

19.3.3.5. *Prova con una fase mancante dell'alimentazione-compressore trifase.* I compressori trifase sono provati conformemente al paragrafo 19.3.3.1 e sono provati con una fase mancante dell'alimentazione fino ad ottenimento della stabilizzazione (minimo 3 ore). Dei campioni separati possono essere impiegati per ogni prova.

19.3.3.6. *Prova con una fase mancante al primario*:

a) A meno che il compressore non sia protetto da tre dispositivi a sovrintensità sufficienti e salva l'eccezione di cui al punto *b*), un compressore trifase deve essere soggetto a prova in rotore bloccato con una fase primaria staccata, al fine di giudicare l'attitudine del sistema di protezione contro i sovraccarichi a proteggere l'isolamento del motore, e a determinare l'affidabilità del sistema di protezione contro i sovraccarichi.

b) Un compressore trifase munito di uno dei sistemi di protezione contro i sovraccarichi indicati qui sotto, è considerato soddisfare alle prescrizioni per la protezione con una fase mancante al primario, senza altre prove che quelle indicate al paragrafo 19.3.1:

A. Un protettore termico in serie con l'alimentazione, sensibile alla corrente assorbita dal motore, disposto al centro dei motori bobinati in stella simmetrica, e che apre simultaneamente almeno due fasi.

B. Un dispositivo di protezione termica, disposto in ogni diramazione del circuito motore, con un elemento sensibile alla corrente assorbita, e che aziona meccanicamente dei contatti ausiliari comandanti la bobina del *contattore*.

c) La temperatura dei contenitori del compressore non deve superare 150°C e gli avvolgimenti del motore non devono essere danneggiati durante le prove.

d) Gli avvolgimenti del motore si considerano danneggiati se gli avvolgimenti sono rotti, se il motore non soddisfa alle prescrizioni delle prove di rigidità dielettrica, se si produce una modifica nella ripartizione delle correnti durante la prova, o se le correnti misurate alla fine della prova variano di più del 5% delle correnti misurate 3 ore dopo l'inizio della prova o al primo ciclo del sistema che segue queste tre ore.

e) Il campione con rotore bloccato è alimentato da una sorgente di alimentazione uguale alla tensione nominale tramite un trasformatore in *stella-triangolo* o *triangolo-stella*.

Uno degli avvolgimenti del primario del trasformatore è aperta in modo da ottenere la massima corrente nella fase del motore non protetta.

f) Si autorizza l'insieme in prova a ciclare sul sistema di protezione contro i sovraccarichi durante 24 ore. Un motore a tensione multipla (collegamento multiplo) è provato alla tensione più alta durante 24 ore e a quella più bassa fino ad ottenimento della stabilizzazione (minimo 3 ore). Campioni separati possono essere utilizzati per provare i motori a più tensioni a ciascuna delle rispettive tensioni.

g) Immediatamente dopo queste prove, l'insieme è sottoposto ad una prova di rigidità dielettrica secondo l'art. 16.

20. STABILITÀ E PERICOLI MECCANICI.

Questo articolo della prima parte non è applicabile.

21. RESISTENZA MECCANICA.

L'articolo della prima parte è applicabile con le seguenti eccezioni:

Paragrafo complementare:

21.101. Resistenza alla pressione del contenitore del motocompressore.

21.101.1. Il contenitore di un motocompressore che è sottoposto alle pressioni regnanti nella parte ad alta pressione di un sistema di refrigerazione, deve essere concepito e costruito per resistere senza fughe né rotture alle pressioni seguenti:

Refrigerante	Bars (Pascals)
CCl_2F_2 (R 12)	80 (80 × 10^5Pa)
$CHClF_2$ (R 22)	105 (105 × 10^5Pa)
in peso 73,8% CCl_2F_2 + 26,2% CH_3CHF_2 (R 502)	100 (100 × 10^5Pa)
in peso 48,8% $CHClF_2$ + 51,2% $CClF_2CF_3$ (R 512)	105 (105 × 10^5Pa)

Altri refrigeranti possono essere utilizzati. In questo caso la pressione di prova è uguale a 3,5 volte la pressione saturata del refrigerante a 70°C.

21.101.2. Se il contenitore di un motocompressore è sottoposto solo alle pressioni regnanti nella parte a bassa pressione, le pressioni di prova sono:

Refrigerante	Bars (Pascals)
CCl_2F_2	25 (25 × 10^5Pa)
$CHClF_2$	40 (40 × 10^5Pa)
in peso 73,8% CCl_2F_2 + 26,2% CH_3CHF_2	30 (30 × 10^5Pa)
in peso 48,8% $CHClF_2$ + 51,2% $CClF_2CF_3$	45 (45 × 10^5Pa)

Altri refrigeranti possono essere utilizzati. In questo caso, la pressione di prova è uguale a 5 volte la pressione di vapore del refrigerante a 20°C.

I valori dati sopra possono non essere abbastanza elevati per certe applicazioni.

21.101.3. Per i compressori dotati di scarico che, ad una predeterminata pressione differenziale, scaricano l'alta pressione verso la bassa pressione, può essere richiesto che i contenitori siano sottoposti a pressioni più elevate. In tal caso, la prova è effettuata a 3 volte la pressione raggiunta durante il funzionamento della valvola di scarico.

21.101.4. Due campioni di ogni scatola sono provati per verificare la loro conformità alle prescrizioni di resistenza alla pressione. I campioni sono riempiti d'acqua per purificare l'aria e sono raccordati ad un sistema di pompa idraulica. La pressione e aumentata gradualmente fino alla pressione massima prescritta. Questa pressione è mantenuta durante 1 minuto, durante il quale il campione non deve avere fughe né scoppiare ad eccezione delle indicazioni date ai paragrafi 21.101.5 e 21.101.6.

21.101.5. Quando si usino giunti per la chiusura dei contenitori dei compressori, una fuga dai giunti non è considerata come un difetto, purché la fuga avvenga ad una pressione superiore del 40% alla pressione prescritta.

21.101.6. Con riferimento al paragrafo 21.101.3 il contenitore del compressore deve resistere alla pressione di prova prescritta anche se si verificasse una fuga ai giunti.

22. COSTRUZIONE.

Questo articolo della prima parte è applicabile con le seguenti eccezioni:

22.3. SOSTITUZIONE.

Sostituire le righe 09 e 10 da quanto segue:

« La verifica consiste nell'accertarsi che il compressore funzioni senza pericolo in tutte le posizioni che differiscono dalla posizione normale d'impiego di un angolo non superiore ai 2° ».

22.4. Non si applica.
22.8. Non si applica.
22.16. Si applica solo alle parti esterne.
22.28. Non si applica.
22.33. Complemento:

« Nel compressore, le materie isolanti impiegate per il motore e i conduttori del motore devono essere compatibili con il refrigerante e l'olio impiegato ».

23. CONDUTTORI INTERNI.

L'articolo della prima parte è applicabile.

24. ELEMENTI COSTITUENTI.

L'articolo della prima parte è applicabile.

25. RACCORDO ALLA RETE E CAVI MOBILI ESTERNI

e

26. LIMITI PER CONDUTTORI ESTERNI.

Gli articoli 25 e 26 di questa prima parte si applicano solo nel caso in cui il cavo di alimentazione dell'apparecchio debba essere collegato sui terminali dell'unità moto-compressore.

27. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA MESSA A TERRA.

L'articolo della prima parte è applicabile.

28. VITE E COLLEGAMENTO.

L'articolo della prima parte è applicabile.

29. LINEE DI FUGA, DISTANZE NELL'ARIA E DISTANZE ATTRAVERSO L'ISOLAMENTO.

L'articolo della prima parte è applicabile con le seguenti eccezioni:

Aggiunte:

29.1. Per i terminali isolati con vetro, la linea di fuga su un isolamento principale non protetto contro la corrosione non deve essere inferiore a 3 mm per una tensione di servizio inferiore a 250 V invece del valore specificato di 4,0 mm, salvo quando la protezione contro la corrosione si stenda sul vetro, nel qual caso il valore di 4,0 mm è applicabile.

Per i terminali isolati con vetro all'interno dei contenitori del compressore, le distanze nell'aria tra parti attive di polarità differenti, e le distanze nell'aria tra parti attive e altre parti metalliche separate da un isolamento principale non devono essere inferiori a 1,5 mm per una tensione di servizio uguale o superiore a 250 V invece del valore indicato di 2 mm.

Se la protezione contro la corrosione prevista sull'insieme del terminale si stende sull'isolamento di vetro, la distanza completa indicata nella parte I è prescritta.

Le distanze nell'aria nelle parti del motore tra avvolgimenti verniciati o smaltati di polarità differenti e tra gli avvolgimenti verniciati o smaltati e le parti metalliche separate dalle parti attive da un isolamento principale soltanto non devono essere inferiori a 1,5 mm per una tensione di servizio pari o superiore a 250 V invece del valore specificato di 2 mm, purché l'avvolgimento sia mantenuto in maniera sicura al suo posto.

Secondo le aggiunte al paragrafo 29.1 menzionate più sopra tutti i componenti elettrici all'interno dei contenitori del compressore debbono essere considerati come parti motore ad eccezione dei terminali attraversanti il carter.

30. RESISTENZA AL CALORE, AL FUOCO E ALLE CORRENTI DI CAMMINAMENTO.

L'articolo della prima parte non è applicabile se non alle materie isolanti che sono all'interno dei conduttori del compressore.

Questo articolo potrà essere modificato nel futuro per tener conto delle decisioni del sotto comitato 61C per quanto concerne la pubblicazione 553.

31. RESISTENZA ALLA RUGGINE.

L'articolo della prima parte non è applicabile se non alle parti situate all'interno dei contenitori del compressore.

32. IRRAGGIAMENTO, TOSSICITÀ E PERICOLI ANALOGHI.

L'articolo della prima parte non è applicabile.

Allegato A

Questo allegato della prima parte non è applicabile.

Allegato B

Questo allegato della prima parte non è applicabile.

Allegato C

Questo allegato della prima parte non è applicabile.

Allegato D

Questo allegato della prima parte non è applicabile.

Allegato E

Questo allegato della prima parte non è applicabile.

Figura 1 - Montaggio di prova - Sistema simulato di refrigerazione
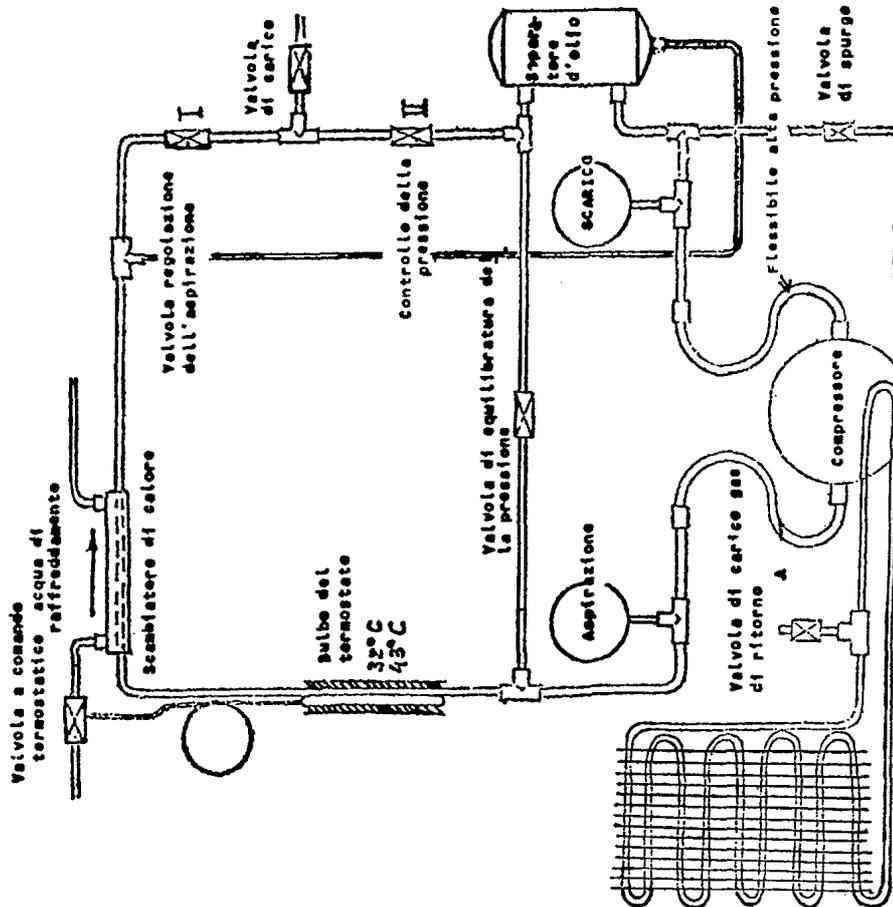
Circuito d'olio di raffreddamento secondario
Vedi nota Tabella 1

A è il punto di misura della temperatura dei gas di ritorno (circa 30 cm. tra A ed il contenitore del compressore).
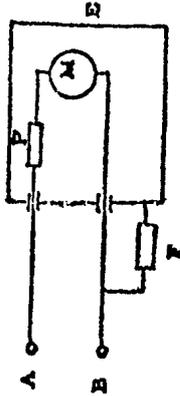
A = cavo di alimentazione non isolato a terra
F = fusibile 30 A
E = contenitore del compressore
P = eventuale dispositivo di protezione (esterno o interno)

Figura 2

Circuito di alimentazione per prova con rotore bloccato di un compressore monofase.
Modificare secondo necessità per prova trifase.
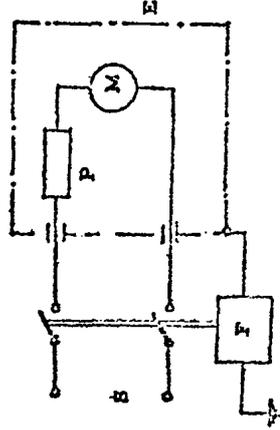
S = alimentazione
E = contenitore
F = disgiuntore 30 mA
P = dispositivo di protezione (esterno o interno)

Figura 2 A

Variante di circuito tipico per prova con rotore bloccato di un compressore monofase.
Modificare secondo necessità per prova trifase

(8396)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Definitiva destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata con l'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Considerato che con l'art. 1 dei succitati decreto-legge n. 299/1978 e legge n. 464/1978 è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 152 miliardi, di cui lire 87 miliardi per gli interventi previsti dal primo comma dell'articolo stesso, e lire 65 miliardi per gli interventi previsti dal terzo comma;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 9-*quater* della predetta legge n. 464/1978, gli stanziamenti autorizzati con la stessa legge debbono essere ripartiti dal Ministero dei lavori pubblici tra i comuni interesati secondo lo stato e la necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Considerato che con decreto ministeriale n. 607 in data 18 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 4 dicembre 1978, è stato provveduto, ad una prima, parziale destinazione dei fondi stanziati con l'art. 1, primo comma del decreto-legge n. 299/1978, legge n. 464/1978 per opere pubbliche, nella misura di L. 53.294.000.000, a fronte degli 87 miliardi previsti dal comma predetto;

Considerato che con decreto ministeriale n. 29 in data 22 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, è stato provveduto ad una seconda, parziale destinazione dei fondi stanziati con il citato art. 1, primo comma nella misura di altri 18.635.000.000, ed è stato, altresì, provveduto ad una prima, parziale destinazione dei fondi di lire 65 miliardi previsti dal terzo comma dell'art. 1 medesimo, per l'ammontare di L. 24.000.000.000;

Considerata la necessità di procedere alla destinazione del residuo ammontare di L. 15.071.000.000 sullo stanziamento di L. 87.000.000.000, per revisione prezzi, per la costruzione di impianti elettrici, per espropriazioni in conseguenza di ulteriori espansioni delle aree da urbanizzare e per il pagamento di integrazioni di indennità di espropriazione nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonché del residuo ammontare di L. 41.000.000.000 sullo stanziamento di lire 65 miliardi, di cui lire 38.050.000.000 per opere di urbanizzazione primaria e di urbanizzazione secondaria, per interventi nei vecchi centri e per ripristino di beni pubblici danneggiati nei comuni indicati all'articolo 26 della succitata legge n. 21/1970 e L. 2.950.000.000 per esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e per ripristino di beni pubblici danneggiati nei comuni indicati dall'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Viste le proposte formulate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con relazione in data 12 maggio 1980;

Sentita, in data 12 giugno-25 luglio 1980, la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Considerato che alla destinazione del fondo di lire 50 miliardi per contributi a privati di cui all'art. 9-*bis* della legge n. 464/78 si provvederà in sede successiva, all'orquando saranno state determinate le effettive esigenze;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa di lire 87 miliardi, autorizzata con l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, già parzialmente destinata per lire 71.929.000.000 a favore dei comuni interessati, di cui alle premesse, viene, ad ulteriore ed ultima concorrenza, pari a lire 15.071.000.000, come appresso ripartita tra i seguenti Comuni:

Comune		Importo
Calatafimi	L.	950.000.000
Gibellina	»	1.530.000.000
Partanna	»	2.320.000.000
Poggioreale	»	150.000.000
Salaparuta	»	1.070.000.000
Salemi	»	4.710.000.000
Santa Ninfa	»	500.000.000
Vita	»	25.000.000
Menfi	»	629.000.000
Montevago	»	390.000.000
Sambuca di Sicilia	»	610.000.000
S. Margherita Belice	»	882.000.000
Camporeale	»	885.000.000
Contessa Entellina	»	420.000.000
Totale	L.	15.071.000.000

Art. 2.

La spesa di lire 65 miliardi autorizzata con l'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, già parzialmente destinata nell'ammontare di L. 24.000.000.000 viene, ad ulteriore ed ultima concorrenza, pari a L. 41.000.000.000, ripartita come appresso tra i comuni interessati di cui alle premesse:

a) *Comuni di cui all'articolo* 26 *della legge* 5 *febbraio* 1970, *n.* 21:

Comune		Importo
Menfi	L.	1.250.000.000
Montevago	»	900.000.000
S. Margherita Belice	»	1.500.000.000
Sambuca Di Sicilia	»	1.250.000.000
Camporeale	»	1.000.000.000

Contessa Entellina	L. 1.200.000.000
Monreale (frazione Grisì)	» 800.000.000
Roccamena	» 1.300.000.000
Calatafimi	» 2.100.000.000
Gibellina	» 3.300.000.000
Partanna	» 3.400.000.000
Poggioreale	» 2.650.000.000
Salaparuta	» 2.650.000.000
Salemi	» 8.800.000.000
Santa Ninfa	» 4.800.000.000
Vita	» 1.150.000.000
Totale	L. 38.050.000.000

b) *Comuni di cui all'articolo* 11 *della legge* 29 *aprile* 1976, *n.* 178:

Bisacquino	L. 1.000.000.000
Campofiorito	» 500.000.000
Chiusa Sclafani	» 200.000.000
Corleone	» 600.000.000
Giuliana	» 650.000.000
Totale	L. 2.950.000.000
Totale complessivo	L. 41.000.000.000

Art. 3.

Alla complessiva spesa di L. 56.071.000.000 si farà fronte come segue:

a) per l'esercizio finanziario 1980, per l'importo di . . . . L. 16.071.000.000

b) per l'esercizio finanziario 1981, per l'importo di . . . . » 40.000.000.000

Totale . . . L. 56.071.000.000

Roma, addì 6 agosto 1980

Il Ministro: CAMPAGNA

(7635)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, in Nogara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona);

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1979, 12 maggio 1980 e 13 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 27 gennaio 1980.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flash, con sede in Nogara (Verona), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8384)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marxer, in Loranzè d'Ivrea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Marxer di Loranzè di Ivrea (Torino);

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1979 al 1° dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marxer di Loranzè di Ivrea (Torino) è prolungata al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8381)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia, in Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1979, 28 novembre 1979, 28 febbraio 1980 e 20 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 maggio 1979 al 20 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi, è prolungata al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8244)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 5-*bis* della legge 26 maggio 1978, n. 215;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernenti provvidenze in favore dei lavoratori nell'area di territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1977 con il quale è stata accertata nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC, sospesi il 15 dicembre 1977 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1978, 11 aprile 1978, 19 novembre 1979, 3 febbraio 1978, 31 maggio 1979, 29 settembre 1979, 12 febbraio 1980 e 21 maggio 1980 di concessione per trenta mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per i lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980 con la quale sono state ritenute sussistere le condizioni che giustificano la ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi dal trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela (Caltanissetta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale di lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8246)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Concessione dal 4 giugno 1979 al 29 giugno 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover, in Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Gover di Firenze;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gover di Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1979 al 29 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8252)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann, in San Germano Chisone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 5 settembre 1978, 6 settembre 1978, 23 febbraio 1979, 27 giugno 1979, 10 gennaio 1980 e 12 febbraio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi.

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione, salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino) è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8254)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1979, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), con effetto dal 9 ottobre 1978;

Visti i decreti ministeriali 12 settembre 1979, 16 novembre 1979, 7 marzo 1980 e 31 maggio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione fino al 10 aprile 1980;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine della precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati, per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale 7 agosto 1979 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dall'11 aprile 1980 al 9 luglio 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8258)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Glisenti Caster - Officine meccaniche, in Villa Carcina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Glisenti Caster - Officine meccaniche, con sede in Villa Carcina (Brescia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Glisenti Caster - Officine meccaniche, con sede in Villa Carcina (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1979 al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8250)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie juta, in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1978, 24 marzo 1979, 9 giugno 1979, 2 luglio 1979, 16 novembre 1979, 29 gennaio 1980 e 6 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8251)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Vignola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena), approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972, e successive modificazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 22 novembre 1979 e 24 aprile 1980;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

1) E' approvato il seguente nuovo articolo, da contraddistinguere col n. 54, dello statuto della Cassa di risparmio di Vignola, con sede in Vignola (Modena):

« La Cassa è tenuta a mantenere il più rigoroso segreto sulle proprie operazioni e deliberazioni; gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare tale obbligo nei confronti di chiunque ».

2) Sono inoltre approvate le modifiche degli articoli 10, punti 8), 15), 16) e 19), 14, 17, ultimo comma, 18, quinto comma e ultimo comma, 21, 23, quarto comma, 39, lettere *f*) e *v*), 43, primo e secondo comma, 44, ultimo comma, 46, ultimo comma, 48, lettera *g*), 49, lettera *e*) e 50 del ripetuto statuto, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 2.000.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

(*Omissis*).

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

(*Omissis*).

Art. 14. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione e del direttore generale.

I membri elettivi del comitato, durano in carica per un periodo continuativo massimo di un anno e sono rieleggibili.

I membri del consiglio di amministrazione possono assistere alle riunioni del comitato.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 17, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari ed anche permanentemente per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 18, quinto comma. — Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di che all'art. 38 della legge bancaria in materia di obbligazioni.

Art. 18, ultimo comma. — I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 21. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da un dirigente o in mancanza, da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 23, quarto comma. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari e dei relativi prefinanziamenti per la costruzione, l'acquisto o il miglioramento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso. Con apposite norme regolamentari dovranno nel contempo essere determinati i limiti massimi di importo e di durata dei suddetti finanziamenti, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 39. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e a enti che giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici contro garanzia anche fideiussoria dello Stato o delle regioni, qualora tale forma di intervento sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzie di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e contributi di competenza degli enti stessi delegabili o cedibili per legge e delegazioni o cessioni di proventi di altra natura per i quali sia previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti per legge;

(*Omissis*).

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 43, primo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Art. 43, secondo comma. — Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 44, ultimo comma. — I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; i beni in questione dovranno essere inoltre idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 46, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza di una o più rinnovazioni.

Art. 48. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(*Omissis*).

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi a favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

(*Omissis*).

Art. 49. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Art. 50. — La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria, tesoreria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonché i servizi di cassa o tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(8423)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1980.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Cesena.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), approvato con proprio decreto del 20 maggio 1972, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 novembre 1979 e 30 marzo 1980;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punto 7), 48, lettere *f)* e *p)*, 52, commi primo e secondo, 55, ultimo comma, 57, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dello statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì), in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

7) sulle operazioni di che agli articoli 47 e 48 e sui limiti di autonomia da concedere eventualmente agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, al vice direttore generale, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione, in conformità alle norme dal consiglio stesso stabilite all'atto della concessione della delega;

(*Omissis*).

Art. 48. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di cessioni di annualità o di altri crediti certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato e le regioni e/o delegazioni su tributi e cespiti delegabili per legge, e/o contro garanzia dello Stato o delle regioni qualora tale forma di intervento sia espressamente prevista da una legge nazionale o regionale; a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; a enti ospedalieri, con garanzia di delegazioni sui proventi di rette ospedaliere, delegabili per legge;

(*Omissis*).

p) anticipazioni a regioni, province, comuni, loro consorzi ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto, o in deliberazioni adottate di volta in volta, in conformità alle leggi vigenti, e con la osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido, nonchè dell'art. 57, lettera *g)*;

(*Omissis*).

Art. 52, primo e secondo comma. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno di cui alla lettera *n)* dell'art. 48 non dovrà essere superiore, di regola, a sei mesi nè eccedere comunque i dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Possono comunque, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e)* dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e)*, *l)* ed *o)* del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d)* dell'art. 48: complessivamente 19% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f)* dell'art. 48: complessivamente 13% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(8422)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1980

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1978 con il quale è stato costituito il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ed il prof. dott. Antonio Contenti, designato dalla Corte dei conti, è stato nominato membro effettivo con funzioni di presidente del predetto collegio sindacale;

Vista la nota n. 7044/24 del 30 giugno 1980 con la quale il presidente della Corte dei conti ha comunicato che il predetto magistrato ha rinunciato a tali funzioni ed ha designato, in sua sostituzione, il prof. dott. Mario Sinopoli;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Sinopoli, procuratore generale della Corte dei conti, è nominato membro effettivo con funzioni di presidente del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in sostituzione del prof. dott. Antonio Contenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8543)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali, dovute dalla S.p.a. Officine Bux.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza in data 11 luglio 1980, con la quale la S.p.a. Officine Bux, con sede in Bari, chiede una rateazione di un carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) afferente gli anni 1976 e 1977, e relativi interessi e soprattasse, ammontante a lire 26.327.750, iscritto in ruoli speciali posti in riscossione alle scadenze di febbraio 1979 e febbraio 1980, adducendo di trovarsi attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del predetto importo;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Bari ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della menzionata società;

Considerato che la richiesta in esame rientra nelle previsioni del terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte in ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il carico d'imposta di L. 26.327.750, dovuto dalla S.p.a. Officine Bux, è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Bari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8495)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1980.

Dilazione nel versamento delle entrate dovute dalla esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980, concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista la documentata istanza in data 14 luglio 1980 con la quale il sig. Franco Frola, titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana, chiede la concessione di una dilazione del versamento di lire 646.356.068 relativo al carico dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1974 e pena pecuniaria iscritto in un ruolo straordinario in riscossione in unica soluzione con scadenza alla rata di settembre 1980 a nome della S.a.s. Isomar;

Considerato che l'intendente di finanza di Torino confermando le circostanze addotte dell'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati allo esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Avigliana è concessa, fino alla scadenza della rata di settembre 1981, una dilazione del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 604.730.737 (seicentoquattromilioni settecentotrentamilasettecentotrentasette) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 646.356.068 iscritto a ruolo a nome della S.a.s. Isomar.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8493)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1980.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali, dovute dalla S.r.l. Costruzioni metalliche Fratelli Damiani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 30 giugno 1980, con la quale la S.r.l. Costruzioni metalliche Fratelli Damiani, con sede legale in S. Giorgio a Cremano (Napoli), chiede la sospensione degli atti esecutivi esattoriali ovvero la rateazione per il pagamento del carico tributario ammontante complessivamente a L. 41.261.826 — di cui L. 8.266.826 afferenti un residuo carico di imposta sulle società, iscritto nei ruoli speciali di quarta emissione 1979 per l'anno 1973, e L. 32.995.000 riguardanti imposte sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte), soprattassa ed interessi iscritti nei ruoli speciali di prima emissione 1980 per l'anno 1977 — adducendo che,

per indisponibilità di liquido determinata dal ritardo nei pagamenti da parte della propria clientela delle forniture già effettuate, non è attualmente in grado di assolvere in unica soluzione l'obbligazione tributaria;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Napoli ha espresso parere favorevole alla concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 46, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della menzionata società;

Rilevato che la richiesta di sospensione delle procedure esecutive esattoriali avanzata, in via principale, dalla società Costruzioni metalliche Fratelli Damiani — tenuto conto di quanto esposto nell'anzidetta istanza circa la situazione economico-finanziaria dell'impresa — non sembra meritevole di accoglimento e che, d'altra parte, la concessione della dilazione di pagamento, chiesta in via subordinata, si ritiene possa consentire alla società in questione di superare agevolmente le attuali difficoltà;

Considerato che per l'adozione di quest'ultimo provvedimento sussistono le condizioni previste dal terzo comma introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il complessivo importo di L. 41.261.826 dovuto dalla società a r.l. Costruzioni metalliche Fratelli Damiani è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1980, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602. e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8494)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1980.

Autorizzazione alla società « Aspen Consulting - Fiduciaria di revisione - Società a responsabilità limitata », in Bologna, all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Aspen Consulting - Fiduciaria di revisione - Società a responsabilità limitata », con sede in Bologna, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Aspen Consulting - Fiduciaria di revisione - Società a responsabilità limitata », con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(8437)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1980.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, sul riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

Visto l'art. 8 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 2 gennaio 1962;

Atteso che l'attuale presidente, avv. Michele Panfolfo, nominato con decreto ministeriale 28 ottobre 1968, successivamente confermato con decreti in data 20 marzo 1973 e 18 aprile 1975, è da tempo scaduto dalla carica e non può essere ulteriormente confermato per effetto dell'art. 6 della legge n. 14/1978;

Considerato che, in attesa del nuovo ordinamento dell'ENIT, occorre provvedere alla ricostituzione dell'organo, con la scelta di persona in possesso delle necessarie doti di esperienza, competenza e capacità professionale nel settore del turismo;

Ritenuto che l'avv. Gabriello Moretti risponde ai requisiti di cui sopra;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dalle competenti commissioni permanenti parlamentari;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino a quando non sarà reso operante il nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e, comunque, per la durata di non oltre un quadriennio, l'avv. Gabriello Moretti è nominato presidente dello istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1980

Il Ministro: D'AREZZO

(8492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 9 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,05	845,05	845,02	845,05	—	845,05	844,95	845,05	845,05	845,10
Dollaro canadese	726,80	726,80	726,50	726,80	—	726,75	726,15	726,80	726,80	726,80
Marco germanico	475,78	475,78	476 —	475,78	—	475,75	475,62	475,78	475,78	475,75
Fiorino olandese	437,35	437,35	437,40	437,35	—	437,30	437,46	437,35	437,35	437,35
Franco belga	29,705	29,705	29,7175	29,705	—	29,70	29,712	29,705	29,705	29,70
Franco francese	204,63	204,63	204,45	204,63	—	204,60	204,64	204,63	204,63	204,60
Lira sterlina	2043,90	2043,90	2042 —	2043,90	—	2043,85	2043,50	2043,90	2043,90	2043,90
Lira irlandese	1797 —	1797 —	1796 —	1797 —	—	—	1796 —	1797 —	1797 —	—
Corona danese	153,82	153,82	153,95	153,82	—	153,80	153,78	153,82	153,82	153,80
Corona norvegese	175,90	175,90	175,80	175,90	—	175,85	175,84	175,90	175,90	175,90
Corona svedese	204,08	204,08	204 —	204,08	—	204,05	203,985	204,08	204,08	204,05
Franco svizzero	519,95	519,95	519,75	519,95	—	519,90	519,75	519,95	519,95	519,95
Scellino austriaco	67,23	67,23	67,20	67,23	—	67,20	67,26	67,23	67,23	67,20
Escudo portoghese	17,20	17,20	17,12	17,20	—	17,20	17,15	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	11,589	11,589	11,60	11,589	—	11,55	11,584	11,589	11,589	11,58
Yen giapponese	3,906	3,906	3,90	3,906	—	3,90	3,904	3,906	3,906	3,90

Media dei titoli del 9 settembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	63,900
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,775
» 5,50% » » 1968-83	84,475
» 5,50% » » 1969-84	81,025
» 6% » » 1970-85	79,450
» 6% » » 1971-86	77,175
» 6% » » 1972-87	73,150
» 9% » » 1975-90	75,225
» 9% » » 1976-91	77,050
» 10% » » 1977-92	82,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,675
» » » » 1- 3-1979/81	99,425
» » » » 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	98,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979-81	98,975
» » » » 1- 5-1979/82	98,675
» » » » 1- 7-1979/82	87,550
» » » » 1-10-1979/82	97,525
» » » » 1- 1-1980/82	98,750
» » » » 1- 3-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,150
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	98,075
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,925
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,775
» » » 12% 1- 4-1982	94,850
» » » 12% 1-10-1983	92,500
» » » 12% 1- 1-1984	92,700
» » » 12% 1- 4-1984	92,675
» » » 12% 1-10-1984	92,450
» » » 12% 1-10-1987	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845 —
Dollaro canadese	726,475
Marco germanico	475,70
Fiorino olandese	437,405
Franco belga	29,708
Franco francese	204,635
Lira sterlina	2043,70
Lira irlandese	1796,50
Corona danese	153,80
Corona norvegese	175,87
Corona svedese	204,032
Franco svizzero	519,85
Scellino austriaco	67,245
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	11,586
Yen giapponese	3,905

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso di preparazione con concessione di trecentodue borse di studio, per il reclutamento di duecentocinquantadue impiegati delle carriere direttive amministrative.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che negli albi delle sedi di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata affissa la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso pubblico indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 giugno 1979, per l'ammissione ad un corso di preparazione con concessione di trecentodue borse di studio, per il reclutamento di duecentocinquantadue impiegati delle carriere direttive amministrative.

(8484)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso, per esami, a quattro posti di segretario nel ruolo amministrativo della carriera di concetto

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1971, registro n. 6, foglio n. 58, con il quale sono state approvate le piante organiche dei ruoli del Ministero della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre successivo, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 246, con il quale è stato approvato, tra l'altro, il programma d'esame per l'accesso alla carriera di concetto del Ministero della marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo successivo, registro n. 2 Atti Presidenza, foglio n. 260, con il quale è stata concessa al Ministero della marina mercantile l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Tenuto, altresì, conto della riserva dei posti di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Ritenuto doversi indire il concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo del personale della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

e) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale Asia - Eur-Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 7, lettera *b*).

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricezione in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dall'art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) due prove scritte;

2) un colloquio;

b) prove facoltative: prova scritta e colloquio di lingue estere, limitati alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami - Via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1981, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa.

Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nel colloquio ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di un'amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno allo stesso Ministero oltre il predetto termine.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministero della marina mercantile non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio indicato nell'art. 2. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità e mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonché una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati o che siano in servizio continuativo nel Corpo delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri), debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta legale:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 12.

I certificati di cui alle lettere c) e d), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi.

Trascorso il periodo di prova, i segretari in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, competerà anche durante lo stesso periodo di prova, il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive variazioni, nonché le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1980
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 258

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE
(durata massima otto ore)

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto del Ministero della marina mercantile consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;
2) contabilità di Stato.

COLLOQUIO
(durata massima 45 minuti)

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti: nozioni di economia politica e di scienza delle finanze, nozioni di statistica, elementi di ragioneria generale, nozioni di diritto della navigazione, nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione della marina mercantile.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Prova scritta
(durata massima: ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato sia in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Colloquio
(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, il colloquio consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno ed in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatezza il brano letto, nonché di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale affari generali e del personale - EUR-ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto di codesto Ministero.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) indicare eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (4). La predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . . presso . . di . . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione.

Roma, . .

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . . .,

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Sì o no. Nel caso affermativo, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(8309)

Concorso, per titoli e per esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria (personale tecnico).

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo successivo, registro n. 2 Atti Presidenza, foglio n. 260, con il quale è stata concessa al Ministero della marina mercantile l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 242;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per titoli e per esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria (personale tecnico) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) sia in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti a categoria non inferiore alla *C;*

3) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

4) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

5) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

6) abbia conseguito la licenza elementare;

7) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

8) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

9) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dall'aspirante e redatta su carta da bollo da L. 2.000 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale Asia - Eur-Roma, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno del conseguimento, l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'istituto stesso;

f) il possesso di patente di guida per autoveicoli appartenenti a categoria non inferiore alla *C;*

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza), di precedenti rapporti di impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

m) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero della marina mercantile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali, sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Alla domanda dovranno allegarsi il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia o il certificato attestante i voti riportati, fotocopia autenticata della patente di guida per la conduzione di autoveicoli, nonché tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titoli valutabili ai fini del concorso e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e aziende private, titoli di studio posseduti oltre al suddetto diploma di licenza elementare, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle Forze armate, ecc. Tutti i predetti documenti dovranno essere esibiti in originale o in fotocopia autenticata e in regola con le vigenti disposizioni sul bollo. Non si terrà conto delle copie di atti non autenticate o comunque non regolari. In particolare, i servizi prestati presso aziende private dovranno essere documentati mediante apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ovvero mediante fotocopia autenticata del libretto di lavoro. Non si terrà conto delle documentazioni relative a detti servizi, qualora esse non siano prodotte conformemente alle modalità suindicate. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti dell'autenticazione della firma. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potrà essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Essa sarà integrata, per la sola prova di idoneità tecnica da un esperto nella conduzione di autoveicoli.

La commissione stessa dovrà determinare i criteri di valutazione dei titoli, esprimere il giudizio sulla prova di idoneità tecnica e formare la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 5.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione alla media dei voti riportati all'atto del conseguimento della licenza elementare e ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi alla prova di idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione avranno ottenuto un punteggio di almeno sei decimi. La prova di idoneità tecnica non si intenderà superata se il concorrente non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi. La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e nella prova di idoneità tecnica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo in base al quale verrà formulata la graduatoria di merito.

Sulla base di tale graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 6.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella dimostrazione da parte del candidato di possedere:

a) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

b) conoscenza generica del funzionamento del veicolo, specialmente in relazione al funzionamento degli organi di manovra;

c) abilità alla guida, rilevabile dalla prova di conduzione di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a 10 minuti.

L'ammissione a detta prova verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla con l'invito a presentarsi alla data e nel luogo che saranno stabiliti. Per essere ammessi a sostenere la prova stessa i candidati dovranno essere muniti della patente di guida di categoria non inferiore alla *C*.

Art. 7.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Art. 8.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo classificato nella graduatoria generale che verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei e che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 9.

Il concorrente vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui avrà ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero e se sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in una delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autenticata, del diploma di titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che sia sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare e dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3), delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e quindi anche alla guida di autoveicoli e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b)*, *c)*, *e)* ed *f)*, di cui al presente art. 9, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *f)*, in carta libera purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione della attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d)*, *f)* e *g)*, del presente articolo.

Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b)*, *f)* e *g)*, del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulti in possesso dei prescritti requisiti, sarà nominato agente tecnico in prova ed assunto nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuto idoneo e giudicato favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verrà nominato in ruolo con la qualifica di agente tecnico.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto all'assunto in servizio il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 11.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1980
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 124

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale Asia - EUR-ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . e residente a . . . . . .
via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria (personale tecnico) di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . conseguito in data . . . . . . presso l'istituto . . . . . . avente sede a . . . . . (indicare, eventualmente, anche la via);

e) di essere in possesso di patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria . . . . (non inferiore alla *C)*;

f) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego né di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . .

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .

i) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo
. . . .
. . . .

Allega il diploma di conseguimento della licenza con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia (o il certificato attestante i voti riportati), fotocopia autenticata della patente di guida, nonché i sottoindicati documenti in regola col bollo, relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Autenticazione della firma . . . .

(8310)

Concorso, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici)

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo successivo, registro n. 2 Atti Presidenza, foglio n. 260, con il quale è stata concessa al Ministero della marina mercantile l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Tenuto conto della riserva dei posti di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, inserito con legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) abbia conseguito la licenza elementare;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dall'aspirante e redatta su carta da bollo da L. 2.000 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), indirizzata al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale Asia - Eur-Roma, dovrà pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome; la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno del conseguimento, l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza), di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero della marina mercantile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Alla domanda dovranno allegarsi il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia e il certificato attestante i voti riportati, nonché tutti i documenti che a giudizio dell'aspirante, possono costituire titoli valutabili al fini del concorso e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e aziende private, titoli di studio posseduti, oltre al suddetto diploma di licenza elementare, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle Forze armate, ecc. Tutti i predetti documenti dovranno essere esibiti in originale o in fotocopia autenticata e in regola con le vigenti leggi sul bollo. Non si terrà conto delle copie di atti non autenticate o comunque non regolari. In particolare, i servizi prestati presso aziende private dovranno essere documentati mediante apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, ovvero mediante fotocopia autenticata del libretto di lavoro. Non si terrà conto delle documentazioni relative a detti servizi, qualora esse non siano prodotte conformemente alle modalità suindicate Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti della autenticazione della firma. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potrà essere disposta, con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

La commissione stessa dovrà determinare i criteri di valutazione dei titoli e formare la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 5.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione alla media dei voti riportati all'atto del conseguimento della licenza elementare e ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei solo i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno sei decimi.

Effettuata la valutazione, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Sulla base di tale graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 6.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Le riserve dei posti non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi sette classificati nella graduatoria generale che verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e che sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei e che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 8.

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio trenta giorni, a pena di decadenza, da quella in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autenticata, del diploma di titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizi, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3), delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura e il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*), di cui al presente art. 8 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*), in carta libera, purché nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati, che alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*) e *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*) e *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei requisiti, saranno nominati commessi in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente pro-

rogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di commessi.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto all'assunto in servizio il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. nonché quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1980
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 125

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Viale Asia - EUR-ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . (provincia di . . . . .)
il . . . e residente a . . .
via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . conseguito in data . . . . presso l'istituto . . avente sede a . . . (indicare, eventualmente, anche la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego né di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . .
. . . .

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .
. . . .

h) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo
. . . .

Allega il diploma di conseguimento della licenza con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia (o il certificato attestante i voti riportati), nonché i sottoindicati documenti in regola col bollo, relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Autenticazione della firma . . . .

(8311)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Sassari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia e laurea in pedagogia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Sassari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Sassari.

(8508)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802510)